

## **RAPPORTI DORMIENTI: LE DOMANDE PIU' FREQUENTI**

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il "Regolamento di attuazione dell'art.1 , comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti" (DPR 22.6.2007 n.116 ) che ha definito il quadro normativo in materia di rapporti dormienti.

### **A quali tipologie di rapporti si applica il Regolamento?**

Il Regolamento si applica alle seguenti categorie di rapporti (a condizione che il valore dei beni sia superiore a 100 euro):

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad es. conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- contratto di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata;

### **Quando un rapporto diviene "dormiente"?**

Un rapporto diventa "dormiente" allorchè non sia stata effettuata sul rapporto alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto (o di terzi da questo delegati), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

Non rilevano le operazioni effettuate dall'intermediario nell'ambito dell'ordinaria gestione del rapporto, quali ad esempio l'accredito degli interessi o l'incasso di cedole e dividendi per i titoli depositati a custodia e amministrazione nonché l'invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto; unica eccezione è rappresentata dalle operazioni eseguite dall'intermediario a fronte di ordini continuativi impartiti dal cliente (ad esempio la domiciliazione delle utenze).

### **Quali sono gli adempimenti a carico delle banche?**

Il regolamento prevede che, una volta che un rapporto sia divenuto "dormiente", la banca invii al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati - l'invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico.

### **Cosa si può fare per evitare l'estinzione del rapporto?**

Per evitare l'estinzione del rapporto è necessario che, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata, il titolare del rapporto o un terzo da questo delegato effettui, a valere sul rapporto, un'operazione o una movimentazione.

L'estinzione viene evitata anche se il titolare si limita a comunicare per iscritto la sua intenzione di continuare a mantenere in essere il rapporto. Tale comunicazione, al pari delle operazioni disposte dal cliente, o da terzi delegati, interrompe e fa decorrere ex novo il termine decennale.

### **Particolarità relative ai rapporti al portatore**

Per i rapporti al portatore, non essendo possibile individuare con certezza il soggetto cui inviare la lettera raccomandata, viene predisposto, con aggiornamento mensile, un avviso contenente i dati dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento.

L'elenco è consultabile presso le filiali e sul sito internet della banca. Il termine di 180 giorni, entro il quale il possessore può impartire disposizioni per evitare l'estinzione del rapporto, decorre dalla data riportata su tale avviso.

### **Cosa succede se il rapporto si estingue?**

Trascorso il termine di 180 giorni senza che il cliente abbia effettuato alcuna operazione o movimentazione del rapporto, la banca deve procedere all'estinzione del rapporto e le somme e valori ivi depositati sono trasferiti al Fondo pubblico, di cui all'art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005, n. 266, la cui gestione è affidata ad una Commissione nominata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.